



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 4/25

Dec. n° 4/25

Il giorno 7 maggio 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 30 aprile 2025, nei confronti di:

O. D. A., nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CROSSODROMO RIPI" con tessera n. 25036978 e licenza Fuoristrada n. X11796;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile *ex art.* 32 R.M.M.) in virtù di quanto accaduto in data 21 aprile 2025 (Lunedì *in Albis*), presso l'impianto di Artena (RM), in occasione della gara di Campionato Regionale Motocross, allorquando il fratello dell'O. D. A., M.O., – non tesserato FMI – entrava nella zona *pit-lane*, nonostante fosse a lui preclusa, e colpiva al volto il pilota RUSSO (in gara con il n° 20 – expert rider MX2), il quale era intervenuto per separare i piloti O. D. A. e R. M.. Tra questi ultimi, invero, era in corso un animoso alterco a causa della mancata

agevolazione del passaggio da parte dell'O. D. A. (a cui era stata esposta bandiera blu) in favore del R. M., che, in quel momento, era in testa alla gara. Nella fattispecie, a seguito di reiterati tentativi infruttuosi di doppiare l'O. , il pilota R. M. veniva sorpassato, terminando la suddetta gara al secondo posto.”.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 30 aprile 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del CdGD preposto alla manifestazione denominata Campionato Regionale Motocross - LAZMX003 - disputato in Artena (RM) in data 21.04.2025, nonché tutti gli atti acquisiti e trasmessi dalla Segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 7.05.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà NON è stata esercitata dall'incolpato nei termini a lui assegnati (ore 12:00 del 6 maggio 2025) atteso che la memoria difensiva a firma dell'avv. Andrea Mammucari è pervenuta solo alle ore 20:46 del 6.5.2025. Ma, in ogni caso, la memoria difensiva non scalfisce l'impianto accusatorio.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la sua competenza sui fatti di cui al deferimento *ex art. 72 RdG*,

OSSERVA

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti del pilota O. D. A. descritta nel capo di incolpazione, riferiscono di fatti gravi e certamente rilevanti dal punto di vista disciplinare; come appresso si illustrerà, l'esame complessivo della documentazione allegata al deferimento della Procura Federale, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dello stesso in ordine ai fatti contestati. In particolare, dalla lettura degli atti allegati (dal provvedimento sanzionatorio adottato sul campo dal Commissario di Gara ed dalla proposta di sanzione) emerge che in data 21.04.25 nel corso della detta competizione vi è stata una animata discussione verbale tra i piloti O. D.A. (n° 137) e R. M. (n° 160) svoltasi all'interno dell'area *pit lane*, atteso che il pilota O. non aveva rispettato la segnalazione della bandiera blu, non concedendo strada all'altro pilota R. M., che era in testa alla gara, e di fatto determinando un risultato diverso, infatti perdeva la testa della classifica ed arrivava secondo. Nel corso della discussione interveniva altro pilota Russo (n° 20 expert rider MX2) che si frapponeva tra i due tentando di portare la calma, ma a questo punto interveniva all'interno della corsia box il fratello di O. D. A., "O. M." che colpiva il pilota Russo facendolo cadere in terra. Sul posto intervenivano anche i Carabinieri della locale Stazione. Nelle immediatezze il Commissario di Gara ha raccolto le dichiarazioni dei piloti coinvolti ed di altri soggetti presenti ai fatti. Successivamente è stato sanzionato il pilota O. D. A. con l'esclusione dalla competizione per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 32 comma 1° del RMM, ed è stato contestualmente deferito alla Giustizia Sportiva Federale ai sensi dell'art. 33 n° 5 del RMM. Il provvedimento sanzionatorio dell'esclusione dalla manifestazione del pilota - *ex art. 35 n° 3* - adottato dal CdGD nelle immediatezze del fatto non risulta appellato nei termini previsti - tre giorni dall'adozione - quindi è divenuto irrevocabile, cristallizzando i fatti come ricostruiti dal CdG che lo ha adottato. Pertanto la natura della responsabilità attribuita al pilota O. D. A. è di natura oggettiva in quanto ai sensi dell'art. 32 del RMM con l'iscrizione alla gara si assume tale onere nei confronti di

tutti i soggetti ricollegabili a qualsiasi titolo al pilota partecipante e al suo team ed ai sostenitori/accompagnatori anche se non tesserati. La natura della responsabilità oggettiva, descritta dalla norma richiamata, ha vincolo assoluto e non derogabile, ed è attivata dalla sola iscrizione del partecipante alla manifestazione. Nell'ipotesi che ci interessa il pilota risponde dell'attività illecita del fratello Manuel, non tesserato, che ha invaso la zona della *pit lane*, a lui preclusa, aggredendo altro pilota, che peraltro era intervenuto con intenzioni di riportare la pace tra gli altri due piloti che erano impegnati in una violenta discussione. Tutti gli elementi richiesti dalla norma sono integrati, inoltre il provvedimento non è stato appellato dall' O. e pertanto il contenuto della ricostruzione della vicenda è formalmente e sostanzialmente cristallizzato ed è utilizzabile ai fini della presente decisione. Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, da memorie atteso che l'incolpato, pur ritualmente avvisato, ha fatto pervenire scritti difensivi o documentazione oltre i termini assegnati (alle ore 20:46) ma in ogni caso il contenuto degli stessi è privo di valutazione positiva ai fini della decisione. Pertanto, all'atto della acquisizione degli elementi, appare del tutto provato il contestato deferimento ai sensi dell'art. 1 del RdG, atteso il principio di responsabilità oggettiva, indicato nell'art. 32 del RMM, che recita al n° 1 *"Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati"*. Pertanto, in considerazione dei fatti, la condotta violenta tenuta da O. M., fratello del pilota O. D. A., all'interno della zona interdetta ai non autorizzati della *pit lane*, integra fattispecie di responsabilità oggettiva ed è pertanto da considerarsi configurabile come violazione dei principi sanciti dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I. Invero, la condotta dell'incolpato O. D. A. è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I e 32 del RMM.

In ordine alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 45 RdG, questo giudice non ritiene concedibili all'incolpato attesa l'assoluta mancanza di elementi positivi di valutazione.

Ciò posto, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato O. D. A., nato a Velletri (RM) il 13.07.2008 tesserato con il M.C. "Crossodromo RIPI" con tessera n° 25036978 e licenza Fuoristrada n° X11796, attesa la natura della responsabilità, la gravità dei fatti, e considerando anche l'età del tesserato, conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione del ritiro della licenza e della tessera, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare, **in mesi 6 (sei) di ritiro della licenza e della tessera**, ex art. 29 R.d.G., con fine pena per il **7 novembre 2025**.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, e 80 del R.d.G., dichiara:


O. D. A., nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CROSSODROMO RIPI" con tessera n. 25036978 e licenza Fuoristrada n. X11796;
responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della licenza Fuoristrada n° X11796 e della tessera n° 25036978 per mesi 6 (sei) con fine sanzione il 7 novembre 2025.

Depositata il 7 maggio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

lu.



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

- Avv. Andrea Mammucari;
- O. D. A., elettivamente domiciliato presso l'avv. Mammucari;
- Presidente Federale F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Co. re. Lazio;
- Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.